

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2881-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro delle attività produttive**

(V. Stampato Camera n. 4547)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame è finalizzato ad autorizzare la ratifica dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti firmato nel 2002 e avente come Parti i Governi italiano e maltese; esso rientra nell'ambito degli atti internazionali in materia di investimenti che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno stipulato negli ultimi anni e che mirano a incoraggiare e proteggere appunto gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Nel merito, l'Accordo regola la definizione di investimenti e le procedure da adottare in caso di nazionalizzazione o esproprio, riprendendo sostanzialmente le norme fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di espropriazione di beni immobili e dei relativi diritti e tenendo inoltre in considerazione quanto sostenuto da dottrina e giurisprudenza in ordine al prezzo dovuto per la retrocessione. Sono altresì disciplinati il regime di trasferimento all'estero di capitali e utili e la soluzione delle controversie sia fra una Parte contraente e un inve-

stutore dell'altra Parte, sia fra gli Stati firmatari in relazione all'interpretazione dell'Accordo.

Pertanto, il provvedimento in esame, che non comporta oneri finanziari a carico dello Stato, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, costituisce anche la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo. Infatti, nel fornire un quadro di maggiore certezza giuridica, rappresenta un prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti, anzi ad incrementarne il volume complessivo, accrescendo in questo modo anche l'interscambio commerciale e vivacizzando le relazioni economiche fra Italia e Malta.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

30 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che alla copertura di eventuali oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e che alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui agli articoli 9 e 10 dell'Accordo, compresa la costituzione del Tribunale arbitrale ivi richiamato, si provveda nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

